

Comunicato del Presidente del 08/02/2001

Accesso alle richieste di chiarimenti della normativa.

Il Consiglio dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, al fine di regolare l'accesso alle richieste di chiarimenti della normativa e di prospettazione di questioni ritiene di dover precisare che a detto accesso e' legittimato, come per la richiesta di accertamenti e ispezioni "chiunque vi abbia interesse".

Valgono, pertanto le indicazioni gia' formulate con determinazione del 17 novembre 1999, n. 11 che appresso si trascrivono: "In base alla disposizione di cui alla seconda proposizione del primo periodo del comma 60 dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici "anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, puo' disporre ispezioni".

Risulta, pertanto, che il relativo procedimento puo' avere origine da un atto di iniziativa di ufficio della stessa Autorita', ovvero da una sollecitazione da parte di altro distinto soggetto.

La legittimazione alla proposizione della "richiesta", come in precedenza intesa, a norma del comma 6 dell'art. 4 della legge 109/94 in esame, compete, quindi, a "chiunque ne abbia interesse".

Concettualmente, la disposizione si ricollega, oltre che a meno recenti disposizioni in materia edilizia, alla norma di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, in base alla quale "qualunque soggetto, portatore di interessi, pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento". La norma della legge quadro sui lavori pubblici e quella sul procedimento amministrativo, seppur riferite a diversi momenti del procedimento, vanno, tuttavia, interpretate in maniera omogenea anche in relazione al contesto normativo generale di riferimento. Cosi' come per l'art. 9 della legge 241/90, nel caso di cui all'art.4 della legge 109/94 legittimata proporre una richiesta di ispezione non e', pertanto, una qualsivoglia figura soggettiva; un tale potere, infatti, viene riconosciuto esclusivamente ai soggetti che dal suo espletamento potrebbero ricevere una particolare utilita' o un particolare vantaggio ed a nulla rilevando che l'utilita' ovvero il vantaggio siano propri anche di altri soggetti che versino nella stessa situazione del richiedente. E' necessario, poi, che il vantaggio o l'utilita' perseguiti siano correlati ad interessi giuridicamente rilevanti sotto il profilo oggettivo, e non pervengano invece a mere aspirazioni individuali e, in ogni caso, non implicino pretese pretestuose, vessatorie o comunque emulative.

In definitiva, pertanto, non appare sufficiente per poter riconoscere la legittimazione alla proposizione della richiesta di ispezione, il solo riferimento ad una possibile evenienza di un risultato personalmente favorevole, occorrendo l'ulteriore condizione che tal evenienza attenga ad un bene della vita del richiedente, soggetto singolo o collettivo, oggettivamente rilevante e comunque direttamente o indirettamente collegato al potere di cui viene sollecitata l'esplicazione.

Nel caso, poi, di richieste provenienti da organismi esponenziali d'interesse diffusi o collettivi, la rilevanza dell'interesse va considerata in base ai criteri gia' individuati in sede di applicazione della norma sul procedimento amministrativo sopra citata, nonche' dei principi giurisprudenziali in materia di poteri di iniziativa o di intervento in giudizio nei procedimenti medesimi.

Sulla base di queste indicazioni andra', poi, verificata, caso per caso, l'effettiva sussistenza della legittimazione a formulare la richiesta di accertamenti. Questi potranno, comunque, essere disposti, d'ufficio, anche nell'ipotesi in cui il richiedente sia privo di legittimazione, qualora a giudizio dell'Autorita' i fatti segnalati abbiano effettiva rilevanza per il rispetto dei principi di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.